

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 16 DEL 26 APRILE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **ESENZIONE CANONE RAI 75ENNI**

Entro il 30 aprile 2019 va presentata la dichiarazione sostitutiva per l'esonero dal pagamento del canone RAI per il 2019. Hanno diritto ad usufruire dell'agevolazione coloro che hanno compiuto 75 anni entro il 31.01.2019 e che hanno un reddito complessivo non superiore a 8.000 Euro.

Pagina 5

■ **LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro. La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro

Pagina 8

■ **I SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI**

Le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono territorialmente rilevanti, ai fini dell'IVA, nello Stato in cui è ubicato l'immobile oggetto della prestazione. In generale le prestazioni di servizi si suddividono in due categorie: le prestazioni di servizi c.d. "generiche" e le prestazioni di servizi specifiche. Ecco come funzionano.

Pagina 10

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **CESSIONE ECOBONUS 2019**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Le disposizioni del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 29.04.2019 AL 10.05.2019**

Pagina 24

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto crescita 2019: ecco cosa prevede il nuovo testo

Nella giornata del 4 aprile 2019, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica.

Dopo 20 giorni il decreto, approvato con la clausola "salvo intese" ancora non aveva visto la luce. Il testo è stato così approvato con novità il 23 aprile 2019 in seconda deliberazione.

In particolare, il testo è stato integrato con norme che

- ◆ prevedono l'estensione del regime della "decommercializzazione" agli enti associativi assistenziali,
- ◆ rimodulano gli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche,
- ◆ disciplinano la possibilità per l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di avvalersi dei servizi forniti da società in house,
- ◆ semplificano gli adempimenti per la gestione degli enti del terzo settore nonché i processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC),
- ◆ definiscono le modalità di ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della newco "Nuova Alitalia",
- ◆ disciplinano il termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali,
- ◆ intervengono sulla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma,
- ◆ prevedono la cessazione della esimente penale per il complesso Ilva
- ◆ determinano i requisiti per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori.

Fatturazione elettronica ed esportazioni: chiarimenti dalle Entrate

Cosa deve fare un commerciante che esporta veicoli fuori dalla UE e ha scelto di emettere fatture elettroniche se tra gli allegati da inserire in sede di fatturazione vi è l'identificativo della bolla doganale, documento per il cui rilascio è necessario avere già emesso la fattura? La Risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 130 del 24 aprile 2019.

Regime forfettario 2019: ancora chiarimenti sulle cause ostative

Numerosissimi gli interPELLI di risposta a quesiti posti sulle cause ostative al regime forfettario da parte di Agenzia delle Entrate nella giornata del 23 aprile 2019. I principali chiarimenti forniti nei 14 documenti di prassi pubblicati riguardano principalmente il possesso di quote di partecipazione in società (di persone o di capitali), la possibilità di lavorare per il proprio dominus terminato il periodo di praticantato obbligatorio per talune professioni e la compresenza di redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Trasmissione dei corrispettivi 2019 anche tramite smartphone

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato chiarito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

Cessione del credito ecobonus: ecco le regole

Pubblicato in data 19 aprile 2019 il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che regola le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.

Concludiamo informando che sul credito di imposta a favore del settore cinematografico, la direzione generale Cinema del Mibac ha fornito ulteriori chiarimenti. In particolare, le precisazioni riguardano la ristrutturazione o attivazione delle sale di proiezione e l'esecuzione di opere straniere in Italia.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Esenzione Canone Rai 75enni

Chi ha almeno 75 anni d'età (compiuti entro il 31.01.2019) e un **reddito complessivo non superiore a 8.000 Euro** (per l'anno 2019) è **esonerato dal pagamento del canone di abbonamento Rai**.

Per essere esonerati occorre presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, in cui si attesta il possesso dei requisiti, entro il 30.04.2019

Il modello di dichiarazione è stato aggiornato con il provvedimento del 4.4.2018, sostituendo così il precedente, allegato alla Circolare n. 46/E del 20.09.2010. L'aggiornamento è stato effettuato in virtù delle modifiche attuate con il decreto del 16.02.2018 con cui è stata alzata a 8.000 Euro, per l'anno 2018, la soglia di reddito che consente l'esonero dal pagamento per i 75enni.

ESENZIONE CANONE RAI 75ENNI	
ESENZIONE PAGAMENTO CANONE RAI	La Finanziaria 2008 ¹ ha introdotto un'agevolazione per il pagamento del canone Rai: chi ha almeno 75 anni d'età - compiuti entro il termine di pagamento del canone, quindi 31.1 e 31.7 di ciascun anno ² - e insieme al coniuge ha un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro (516,46 × 13 mensilità), può chiedere l' esonazione dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza ³ . Per poter fruire dell'agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal

¹ Articolo 1 comma 132 della L. 244/2007: "A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

² Si ricorda che si ha diritto all'esenzione per l'intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno d'età avviene tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31.1 dell'anno di riferimento.

³ L'agevolazione non spetta se l'apparecchio televisivo è ubicato in un luogo diverso da quello di residenza.

	<p>coniuge, che hanno redditi propri.</p> <p>Con il decreto del 16 febbraio 2018⁴, è stata ampliata la soglia di reddito per usufruire dell'esenzione, passando dai 6.713,98 Euro agli 8.000 Euro.</p> <p>Per usufruire dell'esenzione è necessario inviare un'apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti. Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne (sempre per la prima volta) a partire dal secondo semestre la scadenza è fissata al 31 luglio, sempre che il compimento del 75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.</p>
<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</p>	<p>Una volta verificato il possesso dei requisiti bisogna compilare l'apposito modello, aggiornato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04.04.2018, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del 16.02.2018. Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni di compilazione, e deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inviato in plico raccomandato senza busta a: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.a.t. - Sportello abbonamenti Tv- Casella postale 22, 10121 - Torino. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore; ◆ tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia firmata digitalmente da chi richiede l'esenzione, al seguente indirizzo mail: cp22.sat@postacertificatarai.it; ◆ consegnato, in alternativa, ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate; <p>Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione. La dichiarazione deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati anagrafici del sottoscrittore; ◆ le informazioni relative alla residenza; ◆ l'anno per il quale ricorrono le condizioni per beneficiare dell'esenzione del canone; ◆ la dichiarazione di non essere coniugato (o unito civilmente ad altra persona), barrando l'apposita casella. Nel caso in

⁴ Articolo 1 comma 1 del Decreto del 16.02.2018: "Per l'anno 2018, viene ampliata sino ad € 8.000 la soglia reddituale prevista dall'art. 1, comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni".

	<p>cui il contribuente sia coniugato o unito civilmente ad altra persona, occorre indicare nell'apposito riquadro il codice fiscale del coniuge/soggetto unito civilmente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la dichiarazione che nell'anno d'imposta precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione, l'importo del reddito imputabile al dichiarante e al coniuge (o soggetto unito civilmente) non è superiore al limite previsto dalla legge, ovvero 8.000 euro. <p>Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell'agevolazione.</p> <p>Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario effettuare una dichiarazione di variazione, indicando nell'apposito campo l'anno in cui sono venuti meno i requisiti per beneficiare dell'esenzione. La dichiarazione di variazione comporta, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, l'addebito delle rate scadute del canone TV nella prima fattura utile successiva alla data di presentazione della dichiarazione. Coloro che non sono titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica dovranno procedere al versamento del canone TV mediante modello F24.</p>
<p>RIMBORSO DEL CANONE</p>	<p>Coloro che avessero già versato il canone, pur avendo diritto all'esenzione, possono chiederne il rimborso utilizzando l'apposito modello, anch'esso aggiornato con il Provvedimento del 4.4.2018. Con la stessa istanza, inoltre, è possibile chiedere contestualmente anche l'esenzione.</p> <p>L'istanza di rimborso deve essere presentata con le medesime modalità previste per la dichiarazione sostitutiva.</p>

LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un **importo massimo di 2.100 Euro** ([art. 15 comma 1 i-septies TUIR](#)). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro. Per fruire del beneficio occorre che:

- ◆ **si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, attestata da certificazione medica;
- ◆ **il reddito complessivo non superi i 40mila Euro**. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.

L'importo va indicato nei rigli:

- ◆ **RP8-RP13;**
- ◆ **E8-E10;**

con il **codice 15**.

LE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**IL CONCETTO DI NON AUTOSUFFICIENZA**

Il legislatore prevede la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza**.

Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **sono considerati non autosufficienti**, ad esempio, le **persone che non sono in grado di:**

- ◆ **assumere alimenti;**
- ◆ **espletare funzioni fisiologiche** e l'igiene personale;
- ◆ **deambulare;**
- ◆ **indossare gli indumenti.**

Si considerano non autosufficienti, inoltre, le **persone che necessitano di sorveglianza continuativa**.

Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.

Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da **certificazione medica**. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di

	bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
LIMITI MASSIMO DI SPESA	La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro . Il limite si riferisce al singolo contribuente , indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
LIMITE DI REDDITO	Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro . Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del: <ul style="list-style-type: none"> ◆ soggetto che presta l'assistenza; ◆ contribuente che ha sostenuto la spesa; ◆ familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare.
RICOVERO IN UN ISTITUTO	La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI	L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ RP8-RP13 del Modello Redditi PF; ◆ E8-E10 del Modello 730; con il codice 15.

I SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono territorialmente rilevanti, ai fini dell'IVA, nello Stato in cui è ubicato l'immobile oggetto della prestazione. In generale le prestazioni di servizi si suddividono in due categorie: le prestazioni di servizi c.d. "generiche" e le prestazioni di servizi specifiche.

SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI	
LA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI GENERICI	<p>L'art. 7-ter, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/72, prevede che le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Nel caso invece di committenti non soggetti passivi, l'art. 7-ter, comma 1, lett. b) del D.P.R. 633/72, prevede che le prestazioni di servizi generiche si considerino effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Oltre alle regole appena descritte, ai fini dell'individuazione del luogo di imposizione delle prestazioni di servizi sono previsti alcuni criteri specifici che derogano a tali regole generali, di seguito analizzate.</p>
DEROGHE AI SERVIZI GENERICI	<p>Le deroghe al principio generale appena sintetizzato, determinano il luogo di tassazione in funzione della natura della prestazione e riguardano servizi con caratteristiche particolari.</p> <p>Le deroghe sono contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies del D.P.R. 633/72 e possono essere suddivise in due tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ deroghe relative: servizi forniti nei confronti di alcuni committenti non soggetti passivi (artt. 7-sexies e 7-septies); ◆ deroghe assolute: applicabili a prescindere dalla qualifica del committente (artt. 7-quater e 7-quinquies).

<p>SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI</p>	<p>Come anticipato, le prestazioni di servizi relative ai beni immobili rappresentano uno dei casi di deroga al principio generale e, in particolare, l'art. 7- quater D.P.R 633/1972 dispone che il criterio di tassazione utilizzato, data la particolare natura dei beni interessati, sia quello del luogo dove sono situati i beni.</p> <p>Le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono ad esempio le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari; Tutte queste prestazioni sono rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato mentre sono extraterritoriali quando l'immobile è situato fuori dal territorio nazionale.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio.</p> <p>Un'impresa artigiana italiana effettua, nei confronti di un privato spagnolo, un intervento di manutenzione su un fabbricato situato a Barcellona (Spagna). La prestazione è territorialmente rilevante in Spagna e, al fine di assolvere l'IVA, l'impresa italiana è tenuta ad identificarsi direttamente in tale Stato o a nominare un rappresentante fiscale.</p> </div>
<p>QUALI SERVIZI SONO RELATIVI AI BENI IMMOBILI</p>	<p>Il Regolamento UE n. 1042 del 2013 ha definito quali prestazioni debbano intendersi riferite a beni immobili. In particolare, l'art. 31-bis, par. 1, ha specificato che i servizi in questione devono presentare un "nesso sufficientemente diretto" con il bene immobile al quale si riferiscono.</p> <p>L'esistenza di tale "nesso" si ritiene, in ogni caso, sussistente per i servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; ◆ erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.
<p>DEFINIZIONE DI BENE IMMOBILE</p>	<p>Secondo l'art. 13-ter del regolamento n. 1042/2013 sono considerati beni immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso ◆ qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né

	<p>agevolmente rimuovibile</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale, e ascensori ◆ qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio <p>Inoltre, secondo le Note esplicative emanate dalla Commissione Europea in data 26.10.2015 (le quali non sono, tuttavia, giuridicamente vincolanti), rientrano nella nozione di "beni immobili" anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le parti di terra la cui superficie è ricoperta dall'acqua (mare, oceani, laghi fiumi ed altri corsi d'acqua); ◆ i beni che si trovano nel sottosuolo dei terreni, compresi quelli ricoperti d'acqua (es. pozzi petroliferi, falde acquifere, minerali), finché tali componenti non sono estratti dal sottosuolo.
<p>FABBRICATI O EDIFICI</p>	<p>Sempre in base alle indicazioni fornite dalle Note esplicative appena menzionate, emanate dalla Commissione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il termine "fabbricato" si intende una struttura (eretta dall'uomo) con un tetto e dei muri, quali, ad esempio, una casa o una fabbrica; ◆ con il termine "edificio" si intendono altre strutture (erette dall'uomo) che non si considerano generalmente come "fabbricati", quali le opere di ingegneria civile (es. strade, porti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari) e gli impianti industriali (es. centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie). <p>I "fabbricati" e gli "edifici" sono considerati beni immobili in tutte le loro parti costitutive: quindi non solo con riferimento alla loro struttura, ma anche in relazione ad ogni elemento installato che costituisce "parte integrante" del fabbricato o dell'edificio, o che è permanentemente installato nello stesso, "formando un tutto unico ed in assenza del quale il fabbricato o l'edificio risulterebbe incompleto o la sua integrità risulterebbe alterata".</p> <p>In linea generale devono sicuramente ritenersi "parte integrante" di un fabbricato o di un edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ porte, ◆ finestre, ◆ tetti,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ scale, ◆ ascensori. <p>Non costituiscono "parte integrante" del fabbricato o dell'edificio, invece, quegli elementi (apparecchi o congegni) che, seppure fissati al fabbricato o all'edificio, non perdono la loro individualità, e costituiscono una dotazione del bene immobile (il quale, dunque, mantiene la propria completezza anche in mancanza di tali elementi).</p>
<p>AGENTI IMMOBILIARI E PERITI</p>	<p>In quanto relative a beni immobili, rientrano tra le prestazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo in cui l'immobile è situato anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le prestazioni di agenzia; ◆ le perizie; ◆ le prestazioni intese a preparare o coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari (ad es. quelle fornite dagli architetti, relative alla progettazione degli interni e degli arredamenti, oppure quelle degli ingegneri, relative alla direzione dei lavori immobiliari). <p>Dette prestazioni si differenziano da quelle di mera consulenza immobiliare, le quali, ancorché riferite a un immobile specificamente individuato, non sono soggette ai criteri di territorialità di cui all'art. 7-quater del D.P.R. 633/72, rientrando invece tra le prestazioni di servizi "generiche" disciplinate dall'art. 7-ter del D.P.R. 633/72.</p>
<p>SERVIZI LEGALI RELATIVI AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E IN MATERIA DI CONTRATTI</p>	<p>Rientrano tra le prestazioni di servizi relative a beni immobili, ai fini in esame, anche i "servizi legali" relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.</p> <p>Si tenga presente che restano in ogni caso esclusi dalla deroga di territorialità ai fini IVA i servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al menzionato art. 31-bis, par. 2, lett. q), comprese le "consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili" (art. 31-bis, par. 3, lett. h) del Reg. UE n. 282 del 2011).</p>

Esempio.

Poniamo il caso di una società residente in Spagna, che intende acquistare un complesso immobiliare situato in Italia, si avvale della consulenza di un professionista italiano per definire i profili fiscali dell'operazione.

In questa ipotesi, non potendosi configurare come servizio legale di cui all'art. 31-bis, par. 2, lett. q) del Reg. UE n. 282 del 2011, la prestazione del professionista italiano assume rilevanza ai fini IVA in Spagna, in quanto prestazione di servizi "generica" B2B ex art. 7-ter del D.P.R. 633/72. Quindi, il professionista italiano emetterà una fattura senza applicazione dell'IVA italiana.

CESSIONE ECOBONUS 2019

INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate il 19 aprile 2019 ha pubblicato il Provvedimento con le regole relative alle **modalità di cessione del credito** introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e 9, della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) corrispondente **alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica**. Ecco come funziona

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** può cedere il credito?
2. Chi sono i **soggetti coinvolti** dalla cessione del credito?
3. Come si **determina il credito** d'imposta cedibile?
4. Dove **vedo il credito ceduto** e se è stato accettato?
5. Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**?
6. Il credito d'imposta può essere **chiesto a rimborso**?
7. Ci sono **controlli** da parte dell'Agenzia delle Entrate?
8. Cambia qualcosa per il **sisma-bonus 2019**?
9. E' previsto **un modello** per la comunicazione della cessione del credito?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ CEDERE IL CREDITO?

R.1. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il provvedimento stabilisce che:

- ◆ i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore
 - ✓ **dei fornitori** che hanno effettuati gli interventi
 - ✓ di altri **soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari**, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;
- ◆ tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore **dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati.**

D.2. CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI DALLA CESSIONE DEL CREDITO?

R.2. Il punto 2 del provvedimento stabilisce che **la cessione riguarda:**

- ◆ **tutti i contribuenti**, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente **beneficiari della detrazione d'imposta** prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- ◆ **i fornitori che hanno eseguito i lavori;**
- ◆ altri **soggetti privati quali persone fisiche**, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti che siano però **collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;**
- ◆ gli **intermediari finanziari e gli istituti di credito** solo nel caso in cui il credito è ceduto da soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.

La detrazione, sotto forma di credito d'imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.

D.3. COME SI DETERMINA IL CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE?

R.3. Il credito cedibile **corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari**, nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Il credito d'imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell'intera spesa sostenuta nel periodo d'imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.

Attenzione va prestata al fatto che nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi all'agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, **il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.**

Se il credito d'imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.

D.4. COME VA COMUNICATA LA CESSIONE DEL CREDITO?

R.4. Come chiarito nel documento di prassi, la cessione del credito è comunicata

- ◆ utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate
- ◆ tramite gli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento.
- ◆ tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d'identità del firmatario.

I soggetti che intendono cedere il credito devono comunicare, entro 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.

Attenzione va prestata al fatto che la **mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito**. Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

D.5. DOVE VEDO IL CREDITO CEDUTO E SE È STATO ACCETTATO?

R.5. L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Con le medesime funzionalità, nell'area riservata del cedente l'Agenzia rende visibili le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

D.5. IL CREDITO È UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE?

R.5 Il credito d'imposta non oggetto di successiva cessione, **è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

D.6. IL CREDITO D'IMPOSTA PUÒ ESSERE CHIESTO A RIMBORSO?

R.6. In base a quanto stabilito nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e **non può essere chiesta a rimborso**.

D.7. CI SONO CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

R.7 I controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:

- ◆ la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
- ◆ l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

D.8. CAMBIA QUALCOSA PER IL SISMA BONUS 2019?

R.8 Il punto 9 del provvedimento in commento stabilisce che, con riferimento alle **spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- ◆ il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
- ◆ il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.

D.9. E' PREVISTO UN MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO?

R.9 Si il modello, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile in commento, si chiama **COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**. Le due pagine di cui è composto il modello sono riportate di seguito.

DATI DEL CEDENTE		
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>
Persone fisiche		
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>
Provincia (sigla)	<input type="text"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche		
Denominazione o ragione sociale	<input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE		
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente)		
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica* <input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>
Provincia (sigla)	<input type="text"/>	
* Nel caso di rappresentante legale indicare il codice 1, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto indicare il codice 2. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it		

Tipologia di intervento (barrare solo una casella)		
1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) - (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione del 50%)	<input type="checkbox"/>	
4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione « classe A (detrazione del 50%)	<input type="checkbox"/>	
5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione « classe A » sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
7. Acquisto e posa in opera di schermature solari (detrazione del 50%)	<input type="checkbox"/>	
8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili (detrazione del 50%)	<input type="checkbox"/>	
9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) - (detrazione del 65%)	<input type="checkbox"/>	
Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	<input type="text"/> ,00	Anno di sostenimento della spesa
Importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante)	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>

Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica

Codice comune	Tipologia immobile (T/U)	Sezione Urbana/ Comune catastale
Foglio	Particella	Subalterno

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA

di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento per interventi di riqualificazione energetica a favore di:

Dati del cessionario, da indicare solo se è intervenuta l'accettazione da parte del cessionario; la casella "Tipologia del cessionario" deve essere compilata obbligatoriamente indicando il codice 1 se il cessionario è un fornitore che ha effettuato l'intervento o il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto.

01	Cognome e nome o Denominazione		
	Codice fiscale		Data di cessione credito
	Ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	,00	Tipologia del cessionario <input type="checkbox"/>
02	Cognome e nome o Denominazione		
	Codice fiscale		Data di cessione credito
	Ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	,00	Tipologia del cessionario <input type="checkbox"/>
03	Cognome e nome o Denominazione		
	Codice fiscale		Data di cessione credito
	Ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	,00	Tipologia del cessionario <input type="checkbox"/>
04	Cognome e nome o Denominazione		
	Codice fiscale		Data di cessione credito
	Ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	,00	Tipologia del cessionario <input type="checkbox"/>
05	Cognome e nome o Denominazione		
	Codice fiscale		Data di cessione credito
	Ammontare del credito ceduto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	,00	Tipologia del cessionario <input type="checkbox"/>
Totale Credito Ceduto			,00

AUTORIZZA

l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari

DICHIARA

che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadeva nella NO TAX AREA (ossia si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR).

Luogo e data _____ Firma (per esteso e leggibile) _____

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

QUESTO MODELLO VA PRESENTATO PRESSO UNO DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (IN ALTERNATIVA È POSSIBILE COMUNICARE L'OPZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 114 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 115 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 116 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 117 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 118 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 119 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 120 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 121 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 122 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 123 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 124 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.

Risposta 125 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 126 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 127 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario.
Risposta 128 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie pendenti
Risposta 129 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie pendenti.
Risposta 130 del 23 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica in caso di esportazioni.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 29.04.2019 AL 10.05.2019

Martedì 30 aprile 2019	Gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef devono presentare le rispettive domande.
Martedì 30 aprile 2019	Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della seconda rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare la domanda.
Martedì 30 aprile 2019	I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono eseguire il pagamento per quelli emessi o utilizzati nel 2018.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di marzo.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni, le Onlus diverse dalle società cooperative devono redigere apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte di fondi.
Martedì 30 aprile 2019	Gli eredi delle persone decedute tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2018 devono presentare esclusivamente in via telematica, la dichiarazione dei Redditi 2018 per conto del <i>de cuius</i> .
Martedì 30 aprile 2019	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, come da proroga.

Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti Iva che possono richiedere i rimborsi infra-annuali devono presentare, la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito.
Martedì 30 aprile 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di marzo.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti esercenti attività d'impresa o attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva, obbligati a presentare la dichiarazione Iva 2019 relativa all'anno d'imposta 2018.
Martedì 30 aprile 2019	I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (<i>rottamazione-ter</i>) o del cd. "saldo e stralcio" devono presentare le apposite dichiarazioni di adesione.
Martedì 30 aprile 2019	Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.
Martedì 30 aprile 2019	I soggetti passivi Iva che non hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di interscambio devono inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel terzo trimestre del 2018 ◆ nel quarto trimestre del 2018 ◆ nel secondo semestre del 2018.
Martedì 30 aprile 2019	Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<p>comlessivamente riscossi nel 2018 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica.</p>
<p>Giovedì 2 maggio 2019</p>	<p>I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° aprile 2019. Si ricorda che sono esclusi da tale obbligo i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".</p>
<p>Domenica 5 maggio 2019</p>	<p>Ultimo giorno utile per gli enti della ricerca scientifica e dell'Università e per gli enti della ricerca sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef, per inviare, rispettivamente, al Miur e al ministero della Salute, le richieste di rettifica di eventuali errori di iscrizione negli elenchi predisposti. I primi possono utilizzare il prodotto informatico cinquepermille.miur.it disponibile sul sito del Miur per l'invio esclusivamente telematico; gli enti della ricerca sanitaria, invece, devono inviare l'istanza al ministero della Salute – Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica.</p>
<p>Martedì 7 maggio 2019</p>	<p>Ultimo giorno a disposizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche interessati a partecipare al riparto del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2019 per presentare all'Agenzia delle entrate domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi. La richiesta va inoltrata, esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dagli interessati, se abilitati ai servizi <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i>, o tramite intermediari autorizzati.</p>